

Tribunale di Brescia, I sezione penale (Giudice Dr.ssa Fugaro), sentenza nr. 3226 del 20.09.2017

Guida in stato d'ebbrezza, art. 186 co. 2 lett. c) C.d.S. – incidente stradale – accertamenti ospedalieri – margine di errore – insufficienza dei sintomi - ASSOLUZIONE

L'esistenza di un margine d'errore nella rilevazione del tasso alcolimetrico condotto dall'Istituto di Medicina Legale, la notevole distanza temporale tra il sinistro stradale e il momento dell'accertamento nonché l'insufficienza della sintomatologia riscontrata dagli agenti comportano l'impossibilità di ritenere provato lo stato d'ebbrezza di cui all'art. 186 C.d.S..

Nel caso di specie, il giudicante assolveva l'imputato dal reato di cui all'art. 186 co. 2 lett. c), *2 bis* e *2 sexies* C.d.S. in ragione del margine d'errore presente negli accertamenti operati in ambito ospedaliero, del considerevole lasso di tempo intercorso tra l'incidente e le analisi nonché dell'impossibilità di determinare il tasso alcolemico (o, quanto meno, ritenerlo di penale rilevanza) dai sintomi indicati dagli agenti.